

Il risarcimento del danno non patrimoniale, contenuto nell'art. 139 Cod. Ass., è "euro-compatibile"?

Trib. Tivoli, ordinanza 20 giugno 2012 (Est. A. Liberati)

RISARCIMENTO DANNI – LESIONI – RC AUTO - MICROPERMANENTI - COLPO DI FRUSTA. QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA: “SE ALLA LUCE DELLE DIRETTIVE 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE E 2009/103/CE CHE REGOLANO LA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI SIA CONSENTITO ALLA LEGISLAZIONE INTERNA DI UNO STATO MEMBRO DI PREVEDERE – ATTRAVERSO LA QUANTIFICAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE DEI SOLI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI – UNA LIMITAZIONE DI FATTO (SOTTO IL PROFILO DELLA QUANTIFICAZIONE) DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI NON PATRIMONIALI POSTI A CARICO DEI SOGGETTI (LE COMPAGNIE ASSICURATRICI) (art. 139 Cod. Ass.)

Si richiede alla CGUE se alla luce delle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE che regolano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sia consentito alla legislazione interna di uno Stato membro di prevedere – attraverso la quantificazione obbligatoria ex lege dei soli danni derivanti da sinistri stradali – una limitazione di fatto (sotto il profilo della quantificazione) della responsabilità per danni non patrimoniali posti a carico dei soggetti (le compagnie assicuratrici) obbligati ai sensi delle medesime direttive a garantire l'assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione dei veicoli.

FATTO

1.1. Gli attori hanno citato in giudizio la compagnia assicuratrice U. Assicurazioni, già U. e, ancor prima, A. ass.ni, per sentire dichiarare la esclusiva responsabilità del sinistro occorso al P. E. in data 21.9.2007 al conducente della vettura che lo tamponava da dietro, sig. R. M., e per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice adita in giudizio a corrispondere:

- il danno materiale di euro 2.150,00 per danni alla vettura;
- il danno da fermo tecnico della vettura, pari ad euro 500,00;
- le spese di nuova immatricolazione pari ad euro 500,00;
- le spese di rottamazione pari ad euro 200,00;

per un totale di euro 3.350,00 quale differenza tra il danno cagionato e la somma già corrisposta dalla assicurazione (pari ad euro 6.250,00), oltre al danno non patrimoniale biologico e morale per complessivi euro 14.155,37, di cui solo 2700,00 euro già corrisposti.

Dai verbali redatti Carabinieri, dai certificati di pronto soccorso e dalla successiva documentazione medica acquisita in atti, dalle varie ricevute fiscali e dalle fotografie in atti può dirsi provato che:

1.1.1. In data 21.9.2007 il sig. P. E. percorreva la via Empolitana all'altezza del km. 11, avendo a bordo le sig.re B. S. e P. S., in qualità di trasportate, guidando la autovettura Mitsubishi Space Star tg. di proprietà del sig. P. C..

1.1.2. Mentre era intento a svoltare a sinistra veniva urtato da dietro dalla vettura Peugeot 206 tg. condotta dal sig. R. M.

1.1.3. La vettura condotta dal P. riportava danni per euro 8.400,00, tanto da rendere antieconomica la riparazione.

1.1.4. Il sig. P. E. ha riportato dal sinistro, come evidenziato con consulenza tecnica di ufficio che il giudice ritiene di condividere in quanto corrispondente alla documentazione in atti e coerente con la dinamica del sinistro, una “contusione della regione cervicodorsolombare delle braccia, delle spalle, del torace e del

ginocchio destro”, cui sono conseguiti “postumi algodisfunzionali del rachide cervicale consistenti in contrattura della muscolatura paravertebrale e laterale, riduzione dei movimenti di rotazione di $\frac{1}{4}$, di flessione estensione ai gradi estremi, postumi algodisfunzionali del rachide lombare consistenti in contrattura della muscolatura paravertebrale con positività alle manovre semeiologiche per sciatalgia sinistra, limitazione dei movimenti del tronco come decritti nell’obiettività, positività alla prova di Romberg, con rettilineizzazione del tratto del rachide cervicale e la presenza del tratto lombare di iniziale malacia con ernia discale L5-S1 con ernia discale occupante in parte il recesso e sintomatologia sciatalgica sinistra”.

1.1.5. Il danno non patrimoniale subito dal P. E. va quindi calcolato in una percentuale di danno alla salute (biologico) del 4%, oltre a spese mediche di euro 445,00, da ritenere congrue ed adeguatamente documentate. Egli ha inoltre subito una invalidità temporanea assoluta di 10 giorni e una invalidità temporanea parziale del 50% di 20 giorni e parziale del 25% di 10 giorni.

1.1.6. Se tale danno non patrimoniale derivasse da altra causa (diversa cioè da un sinistro stradale), secondo la legislazione e la giurisprudenza italiana applicata nel distretto di corte di Appello di Roma il danno dovrebbe essere quantificato come segue:

a) danno biologico al 4% in soggetto di età di 21 anni al momento del sinistro: euro 5407,55;

b) danno biologico temporaneo (calcolato sul valore giornaliero di invalidità assoluta pari ad euro 100,00, previsto dalle tabelle di Roma in riferimento agli artt. 2043 e 2059 c.c.) (invalidità temporanea assoluta di 10 giorni; invalidità temporanea parziale del 50% di 20 giorni e parziale del 25% di 10 giorni): euro 2250,00,

b) danno morale pari ad un terzo del danno biologico: euro 2252,00;

per un totale di 10.210,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese mediche di euro 445,00.

1.1.7. Trattandosi, invece, di danno derivante da sinistro stradale, la somma da corrispondere in base all’ordinamento italiano (tabelle ex art. 139 d.lvo 209/2005, c.d. codice delle assicurazioni, aggiornate al DM 17.6.2011) è pari a:

a) danno biologico al 4% in soggetto di età di 21 anni al momento del sinistro: euro 3,729,92;

b) danno biologico temporaneo (calcolato sul valore giornaliero di invalidità assoluta pari ad euro 44,28, come previsto dal DM 17.6.2011) (invalidità temporanea assoluta di 10 giorni; invalidità temporanea parziale del 50% di 20 giorni e parziale del 25% di 10 giorni): euro 996,00;

per un totale di 4725,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese mediche di euro 445,00.

Il risarcimento del danno morale, invero, è da ritenersi precluso in quanto non previsto dal c.d. codice delle assicurazioni.

1.1.8. L’assicurazione, riconoscendo la responsabilità del sinistro, ha corrisposto la somma di euro 6.250,00 per danni patrimoniali, 800,00 euro per spese legali ed euro 2.700,00 per danni non patrimoniali, con aggiunta di ulteriori euro 400,00 per spese legali.

1.1.9. Deve quindi quantificarsi il dovuto ai fini della corresponsione della differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito.

La diversa quantificazione cui si arriva applicando i diversi criteri di calcolo comporta una differenza di 5485,00 euro: invero si dovrebbero corrispondere 4725,00 euro a titolo di danno non patrimoniale seguendo le tabelle specifiche per i sinistri stradali, ed euro 10210,00 seguendo i criteri generali applicati per ogni altro tipo di sinistro, a parità di lesione.

1.1.10. In disparte ogni questione sul danno patrimoniale, sul quale non si pongono problemi che interessano la normativa comunitaria, ai fini del decidere si rende quindi necessario, ad avviso di questo Giudice, sollevare innanzi alla Corte di Giustizia Europea la seguente questione di

2. Premessa.

Ritiene questo giudice vi sia necessità di sollevare la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia Europea, posto che l'eventuale violazione di norma comunitarie è ritenuta dalla C. Giust. CE sanzionabile mediante la responsabilità degli Stati membri, che sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell'Unione riconducibili ad organi giudiziari, e in particolare quando questi ultimi omettano di ottemperare all'obbligo di rinvio pregiudiziale [C. giust. CE, 30 settembre 2003 C-224/01, Kobler; Id. 13 giugno 2006 C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; Id., sez. III 24 novembre 2011 C 379/10 Commissione europea c. Repubblica italiana].

Tale norma va anche correlata ai risvolti del mancato rinvio pregiudiziale in termini di responsabilità del giudice nazionale e dello Stato di appartenenza, atteso che, nella prassi italiana, a fondamento di azioni di responsabilità civile nei confronti dei magistrati ai sensi della l. n. 117/1988 viene posta l'asserita inosservanza della giurisprudenza Cilfit [C. giust. CE, 6 ottobre 1982 C-283/81]. Ne deriva che il mancato rinvio pregiudiziale dà luogo a "manifesta violazione del diritto comunitario" [C. giust. CE, 30 settembre 2003 C-224/01, Kobler; Id., sez. III 24 novembre 2011 C 379/10 Commissione europea c. Repubblica italiana], sicché appare evidente che, per non incorrere in eventuali responsabilità sia della Repubblica Italiana che del singolo ufficio giudicante è necessario, nel caso di specie, certiorare la CGE al fine di ottenere la soluzione ermeneutica circa la compatibilità tra norma interna e norma comunitaria.

I requisiti formali del provvedimento di rinvio pregiudiziale e le modalità di formulazione dei quesiti sono chiariti nella nota 2011/C 160/01 in G.U.C.E. 28 maggio 2011, peraltro dichiaratamente di valore non vincolante.

3. I danni non patrimoniali nell'ordinamento italiano.

L'ordinamento italiano prevede – in termini generali – il diritto al risarcimento integrale del danno, sia quando deriva da responsabilità di natura contrattuale (ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre a specifiche normative di settore) sia quanto deriva da fatto illecito di natura extracontrattuale (come previsto dall'art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali e dall'art. 2059 c.c. per i danni non patrimoniali oltre a specifiche normative di settore).

Il danno non patrimoniale, a seguito di un lungo percorso giurisprudenziale, è stato ricondotto ad unità ed inteso come unica categoria, all'interno dell'ordinamento nazionale.

Esso, in ogni caso, si compone – in base al diritto vivente italiano – in danno alla salute (lesione della integrità psico-fisica), danno morale (sofferenza morale patita a causa della lesione) e danni residuali (ad esempio la lesione alle attività realizzatrici esulanti dallo standard dell'uomo medio, che sono già ricomprese nel danno biologico).

Invero il danno non patrimoniale – che in altri ordinamenti viene ricondotto genericamente al pretium doloris – in Italia è stato oggetto di un lungo percorso ermeneutico, sulla base delle poche norme in vigore.

In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986 ha di fatto riconosciuto l'esistenza del danno alla salute, cioè alla integrità psicofisica, come danno del tutto autonomo e risarcibile in misura uguale ad ogni vittima, a prescindere dalle attività lavorative svolte. Esso comprende il danno alla salute ex se considerato nella sua componente "statica" ed in quella "dinamica" standard, cioè come impedimento alle normali attività solitamente svolte dal quisque de populo.

Ad esso si aggiunge il danno morale, cioè il risarcimento per la sofferenza patita a causa della lesione contrattuale o extracontrattuale.

Infine, vi è una terza componente del danno non patrimoniale, che è stata definita in vario modo nell'ordinamento italiano (danno esistenziale, danno alla vita di relazione ed alle attività realizzatrici, danno biologico eccedente le attività del quisque de populo), che risarcisce il danno alle attività svolte dal soggetto leso e che eccedono la normalità dell'uomo medio, ove esistenti e provate.

La Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente con la decisione n. 233/2003, statuendo che il danno non patrimoniale ha una struttura unitaria, facendo sempre riferimento all'art. 2059 c.c., e non si divide in diverse categorie o voci.

Tuttavia, al proprio interno la giurisprudenza continua a riconoscere diverse componenti, come sopra analizzate, che sono peraltro soggette a diverse regole probatorie: il danno morale è implicito, il danno alla salute viene calcolato in base alla tipologia della lesione (attraverso una consulenza tecnica di tipo medico), il danno esistenziale in termini equitativi, sovente in base a parametri di riferimento legati alla fattispecie.

Il sistema nel suo complesso, come derivante dall'applicazione giurisprudenziale, rende quindi l'ordinamento italiano uno dei più attenti ed evoluti rispetto al danno alla persona, oltre che uno dei più completi, e consente una forte personalizzazione nel calcolare il risarcimento del danno.

Sul punto sono stati elaborati dei criteri che, in linea di massima, sono seguiti dalla maggior parte dei tribunali e che non privano i giudici della possibilità di "personalizzare" la lesione di carattere non patrimoniale ai danni in concreto subiti dalla vittima, senza alcun vincolo di sorta.

In sostanza l'ordinamento italiano lascia libero il giudice di quantificare il danno non patrimoniale, operazione che sovente avviene (pur non essendovi alcun vincolo) in base a tabelle predisposte dai singoli tribunali.

4. La normativa interna.

Per quanto detto sopra, i danni non patrimoniali sono risarcibili ai sensi dell'art. 1218 del codice civile (oltre a specifiche normative di settore), ove derivino da fonte contrattuale, mentre quanto derivino da fatto illecito di natura extracontrattuale sono risarciti ai sensi dell'art. 2059 del medesimo codice civile.

In aggiunta a tali norme, esistono poi specifiche normative di settore (come per il danno da ingiusta detenzione, per la eccessiva durata dei processi o per il danno da vacanza rovinata) che prevedono specifici parametri, in parte in recepimento di norme sovranazionali.

Nel caso di specie la liquidazione dei danni richiesti dall'attore deve avvenire, in base alla normativa interna, seguendo una legislazione speciale, ed in particolare quanto determinato dall'art. 139 del c.d. codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13-10-2005).

Tale articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005 segue di fatto quanto già previsto dall'articolo 5 della legge n. 57/2001, come modificato dall'articolo 23 della legge 12/12/2002 n. 273, che aveva il chiaro intento di contenere i costi del servizio assicurativo, intento che evidentemente si è inteso proseguire anche con il predetto articolo 139.

La norma in questione disciplina il danno biologico per lesioni di lieve entità, e prevede che

“1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentottantaquattro virgola settantotto; (1)

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (1) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.”

A norma dell'art. 1 del D.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2011), a decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati rispettivamente alle lettere a) e b) di questo comma, sono aggiornati, da ultimo, nelle seguenti misure:

- settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

È quindi previsto un regime specifico di quantificazione delle somme da corrispondere a titolo di danni non patrimoniale ai soggetti vittime di sinistri stradali o nautici, con una limitazione non indifferente rispetto ai parametri quantificatori seguiti in tutte le altre controversie e – in aggiunta – con la possibilità di adeguare il danno al caso di specie solo nella misura massima aggiuntiva pari ad un quinto dell'importo, partendo dalla somma determinata in base al criterio enunciato dall'art. 139 cod. ass.

Infine la legge 24 marzo 2012, n. 27 in sede di conversione del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, ha apportato due aggiunte alla normativa vigente. In particolare, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53) si legge che all'art.32 del decreto legge dopo il comma tre sono stati aggiunti i seguenti periodi di testo identificati come 3 ter e 3 quater:

3-ter. “Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”;

3-quater. “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.”

Tali ultimi commi non trovano comunque applicazione nel caso di specie, atteso che la norma è comunque entrata in vigore dopo che le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni.

Il regime di limitazione del risarcimento del danno appena indicato si applica quindi solo nelle ipotesi in cui la lesione derivi da tale causa (il sinistro stradale o nautico), mentre per tutte le altre ipotesi il giudice italiano gode di libertà nella quantificazione del danno, non essendo ancorato ad alcun parametro di legge.

Ne consegue che in caso di sinistro stradale la norma vigente non consente al Giudice alcuna possibilità di adeguare al caso concreto la sua liquidazione sia nei casi in cui gli importi previsti da detta norma risultino inferiori alla reale entità del danno sia nel caso in cui detti importi risultino invece superiori, non potendo, esso Giudice, intervenire in alcun modo, in quanto deve adottare un semplice calcolo matematico che lo limita nel suo potere equitativo. Peraltro è il caso di rilevare che il testo originario dell'articolo 5 della legge n. 57/2001 si limitava a precisare che "...il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato" così consentendo un'adeguata personalizzazione del singolo danno e che solo con la modifica apportata a detta norma con l'articolo 23 della legge n. 273/2002 si è posto il limite di un quinto all'aumento relativo alle condizioni soggettive del danneggiato impedendo di fatto l'utilizzo del criterio equitativo quale ora evidenziato dalla Suprema Corte.

Inoltre è preclusa in toto la risarcibilità del c.d. danno morale, che non viene affatto previsto dall'art. 139 cod. assicurazioni, mentre è costantemente risarcito dai giudici a titolo di danno non patrimoniale, ai sensi delle norme generali (art. 2059 c.c. e 1218 c.c.). Si segnala comunque un recente orientamento giurisprudenziale, più favorevole ai soggetti che hanno subito il sinistro, che ha ritenuto risarcibile anche tale danno pur in mancanza di espressa previsione. Tale soluzione più favorevole, tuttavia, difetta di qualsivoglia riferimento normativo specifico.

Il lungo percorso giurisprudenziale che ha portato alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. ha posto in luce come, a prescindere dal nome con il quale vengano invocati, i danni non patrimoniali assumono diverse "sfumature", riconducibili al danno alla salute, da intendersi come lesione medica "standard" in un soggetto normale, al danno morale, da intendersi quale sofferenza patita in ragione dell'illecito subito, ed infine alla lesione alle attività realizzatrici della persona esulanti da quella di natura strettamente medica (a prescindere che la si consideri parte del danno biologico, in una accezione lata, o, un danno di diversa natura: esistenziale, alle attività realizzatrici della persona, eccetera). Infatti è indubitabile che esistano ipotesi in cui il risarcimento deve adeguarsi a tipologie di danno ulteriori rispetto alle attività normalmente realizzate dal quisque de populo e ricomprese nel danno biologico standardizzato.

Fermo restando quanto si dirà breve in merito alla natura ed alla illegittimità della limitazione prevista dall'articolo 139 cod. ass. in merito alla possibilità di aumentare di solo un quinto la lesione biologica, va comunque rilevata l'assoluta mancanza di una previsione della risarcibilità del danno morale.

Tale componente di danno (o elemento o voce) viene solitamente risarcita in via del tutto autonoma nelle lesioni causate da fatti diversi dal sinistro stradale o nautico. In quest'ultimo caso, invece, l'articolo 139 cod. ass. - nel prevedere i criteri e limiti risarcitori - non ha menzionato affatto il danno morale, escludendone così ogni possibilità risarcitoria. Giova solo rammentare che l'entità del danno morale può raggiungere anche quantificazioni elevate, specie laddove si consideri che sovente il sinistro stradale costituisce sovente anche ipotesi penalmente rilevante.

Da tali considerazioni deriva che l'assoluta mancanza di una previsione di risarcibilità del danno morale per una medesima lesione cagionata da sinistro stradale rispetto ad una cagionata in diverso modo (ad esempio cadendo da cavallo) rende ad avviso di questo giudice l'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 in contrasto con le invocate norme comunitarie.

5. La normativa comunitaria.

Le Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE regolano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.

In particolare la seconda direttiva (84/5/CEE) prevede:

al quinto “considerando”, che “gli importi a concorrenza dei quali l'assicurazione è obbligatoria devono consentire comunque di garantire alle vittime un indennizzo sufficiente, a prescindere dallo Stato membro nel quale il sinistro è avvenuto;”

al nono “considerando” che “è necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, comunque per quanto riguarda i danni alle persone;”

all'art. 1 che “1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone”

La terza direttiva sulla materia (direttiva 90/232/CEE) prevede:

al quinto “considerando”, che: “in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune;”

La quarta direttiva (DIRETTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009) prevede:

al 29° considerando che: “Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.”

all'art. 2 che: “L'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.”

All'art. 5 che: “1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.”

All'art. 12 che: “1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l'assicurazione di cui all'articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo. 2. I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone. 3. L'assicurazione di cui all'articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l'importo dei danni.”

Da tali disposizione emerge il dubbio relativo alla possibilità per le legislazioni nazionali di prevedere o meno un risarcimento del danno (ove derivi da sinistro stradale) inferiore a quello previsto nel medesimo ordinamento per le ipotesi in cui la lesione derivi da causa diversa dal sinistro stradale.

In sostanza la frase di chiusura dell'art. 12 della direttiva 2009/103/CE (“Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l'importo dei danni”) si presta a dubbi ermeneutici.

Da un lato potrebbe essere interpretato nel senso che lo Stato ha assoluta libertà di prevedere le regole della responsabilità civile e della quantificazione dei danni.

Dall'altro potrebbe essere interpretato, specie se letto alla luce delle altre disposizioni comunitarie citate in precedenza, come una clausola di carattere generale ma vincolata, comunque, al principio di eguaglianza e non discriminazione, posto che le norme comunitarie mirano ad assicurare l'effettivo ristoro del danno cagionato a cose e persone, addirittura garantendo dei minimi in caso di sinistri gravi (problema diverso e

che esula dalla presente controversia, trattandosi di limiti di assicurabilità, e quindi dell'oggetto del contratto, e non di limiti di risarcibilità, come nel caso di specie) e prevedendo delle deroghe solo in casi esplicitamente previsti.

Invero, pur non intervenendo direttamente sull'oggetto del contratto (ad esempio attraverso franchigie o limitazioni dell'oggetto assicurato), di fatto la legislazione interna italiana (art. 139 d.lgs. 209 del 2005) pone un limite di liquidazione in favore delle compagnie assicuratrici (che sono i soggetti obbligati ex lege a stipulare contratti per RC auto), prevedendo dei criteri quantificatori del danno non patrimoniale diversi e più favorevoli rispetto a quelli generali vigenti nell'ordinamento nazionale, con esclusione di una parte di essi (danno morale) e con parametri di quantificazione vincolanti e personalizzabili entro strettissimi limiti (il 20% di quanto previsto dai predetti vincoli).

6. La posizione interpretativa della Corte EFTA.

Va anche sottolineato che su questione analoga, ma non identica, si è già pronunciata la Corte EFTA.

In particolare, nella causa E-8/07 tra Celina Nguyen e lo Stato norvegese la Corte EFTA è stata chiamata a pronunciarsi sul l'atto di cui al punto 8 dell'allegato IX (direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in appresso "prima direttiva assicurazione autoveicoli"), sull'atto di cui al punto 9 dell'allegato IX (seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, in appresso "seconda direttiva assicurazione autoveicoli"), sull'atto di cui al punto 10 dell'allegato IX (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ed in data 20 giugno 2008 ha pronunciato la propria sentenza, il cui dispositivo ha stabilito che non è compatibile con le direttive assicurazione autoveicoli — prima, seconda e terza — escludere il risarcimento del danno non patrimoniale ("pretium doloris"), che costituisce una forma di responsabilità civile, dal sistema di assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione nazionale e che escludere il risarcimento del danno non patrimoniale ("pretium doloris"), che costituisce una forma di responsabilità civile, dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria a norma della legislazione nazionale rappresenta una violazione del diritto SEE sufficientemente grave da comportare la responsabilità dello Stato.

La fattispecie riguardava la diretta esclusione del danno non patrimoniale dal sistema risarcitorio previsto per le assicurazioni obbligatorie membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Nel caso di specie, come evidenziato, si tratta di meccanismo in parte diverso, che non esclude la assicurabilità del danno non patrimoniale, ma ne esclude la risarcibilità di alcune componenti (il danno morale) e ne limita altre (il danno alla integrità psico-fisica), rispetto a quanto previsto e risarcito dalla giurisprudenza vivente nell'ordinamento interno.

7. La questione interpretativa.

Ci si chiede in conclusione se sia compatibile con le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE regolano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli - ed in particolare con l'art. 2 e 12 della direttiva 2009/103/CE e delle altre norme prima specificate - l'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 della Repubblica Italiana, con le successive modificazioni indicate, nella parte in cui, attraverso una limitazione ex lege dei danni alla salute e comunque non patrimoniali risarcibili da parte delle compagnie assicurative (che hanno l'obbligo a contrarre), di fatto consente di escludere la piena risarcibilità di tale tipo di danni in ragione della causa (sinistro stradale) che li ha provocati (e quindi, automaticamente, in relazione al soggetto obbligato a risarcire il danno, cioè le compagnie assicuratrici), rispetto a parametri generali di quantificazione del danno che prevedono una quantificazione maggiore che sono contestualmente vigenti nel territorio nazionale, in ipotesi in cui il danno derivi da altra causa a fronte di una lesione del tutto identica.

Un primo profilo di dubbio, tale da richiedere l'interpretazione pregiudiziale della CGE, deve essere rinvenuto, ad avviso di questo Tribunale, nel mancato rispetto del principio di integrale risarcimento del danno alla salute, considerato quindi nel suo momento patologico della verifica del danno.

Infatti, il diritto alla salute è un bene incompressibile, la cui protezione non può trovare una limitazione - sotto il profilo risarcitorio - a seconda della causa che ha procurato la lesione. In sostanza, una lesione alla salute non può trovare un risarcimento diverso a seconda che sia stato cagionato dal sinistro stradale piuttosto che da una caduta dagli sci o da una caduta da cavallo.

Invero, nel primo caso il giudice si trova costretto ad applicare i parametri previsti dall'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 (che escludono anche una componente del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale), mentre nel secondo caso può fare applicazione del criterio equitativo o, comunque, di quello stabilito convenzionalmente attraverso le tabelle dei vari tribunali per assicurare una omogeneità di risarcimento di danni.

In altre parole, ci si deve domandare se le direttive comunitarie invocate consentano al legislatore interno di attribuire al profilo psicologico causativo (sinistro stradale cui si collega l'obbligo risarcitorio) una minore protezione da parte dello Stato - attraverso l'imposizione dell'assicurazione obbligatoria dei relativi parametri previsti per il risarcimento - nei confronti dei cittadini.

Per tale ragione ad avviso di questo giudice, la differenza risarcitoria che si avrebbe in un caso e nell'altro (vedasi, con riferimento al caso di specie, quanto dedotto in fatto) integra un dubbio di interpretazione circa la compatibilità con la direttive invocate.

In sostanza, il quesito è il seguente:

“se alla luce delle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE che regolano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sia consentito alla legislazione interna di uno Stato membro di prevedere - attraverso la quantificazione obbligatoria ex lege dei soli danni derivanti da sinistri stradali - una limitazione di fatto (sotto il profilo della quantificazione) della responsabilità per danni non patrimoniali posti a carico dei soggetti (le compagnie assicuratrici) obbligati ai sensi delle medesime direttive a garantire l'assicurazione obbligatoria per i danni da circolazione dei veicoli.

7. La rilevanza della questione nel presente giudizio.

La suddetta questione è rilevante ai fini della decisione della causa in quanto la controversia in esame riguarda la determinazione del danno a seguito di sinistro stradale, rispetto al quale il Giudice è vincolato alla applicazione di disposizioni del diritto nazionale in materia di risarcimento del danno nei casi in cui vi è un'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile che sembrano non coerenti con le norme del diritto comunitario.

8. Rinvio di questioni pregiudiziali sulla corretta interpretazione delle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE regolano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.

Rileva il Giudice che le questioni pregiudiziali attinenti, in estrema sintesi, alla interpretazione del diritto comunitario (ed in particolare alle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE regolano la assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli) in riferimento alla norma di cui all'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209, sono, secondo i parametri indicati dalla Corte:

- questioni di interpretazione del diritto comunitario;
- questioni rilevanti al fine della decisione del giudizio;
- questioni non perfettamente identiche ad altre già decise dalla Corte di giustizia CE;
- questioni sulle quali la corretta applicazione del diritto comunitario non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alle questioni sollevate.

Alla luce di tali parametri, si configura ad avviso di questo Tribunale la necessità di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Tivoli, sezione civile, in persona del G.U. dott. Alessio Liberati, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:

1) a cura della segreteria, la trasmissione della presente ordinanza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia dei seguenti atti del fascicolo di causa:

- a) atto di citazione;
 - b) comparsa di comparizione e risposta dell'assicurazione;
 - c) perizia medico legale del CTU D. Bxx;
 - d) rilevazioni stradali del sinistro svolti a cura dei Carabinieri;
 - e) copia dell'art. 139 del codice delle assicurazioni (d.lvo 209/2005);
 - f) copia degli artt. 2043 e 2059 del codice civile;
 - g) copia delle tabelle ordinarie del tribunale di Roma per il calcolo del danno biologico;
 - f) copia delle tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 d.lgs. 209/2005;
- 2) la sospensione del presente giudizio;
- 3) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese;

Si comunichi alle parti in giudizio.

Tivoli, 20 giugno 2012

Il Giudice

Alessio Liberati